

Approvazione direttive relative agli «Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato “sezione primavera”».

Allegato A

Art. 5 – Personale

1. Il rapporto educatore/bambino non deve essere superiore a 1/10
2. Le figure educative dovranno essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa di riferimento specifica per le scuole dell'infanzia e, per gli asili nido e micro-nidi, di cui alla D.G.R. n. 28_9454 del 26/05/2003 e s.m.i.
3. Deve essere garantita la presenza di personale ausiliario qualificato con almeno la licenza di scuola dell'obbligo e in numero minimo di 1 per sezione. Dall'organico del personale ausiliario è escluso il personale addetto alla cucina.
4. Al personale educativo, docente ed ausiliario dovranno essere applicati i contratti collettivi nazionali di categoria stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. In caso di affidamento a terzi, si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla D.G.R. n. 79-2953 del 22/05/2006 “atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra Enti Pubblici e il Terzo settore ai sensi dell'art. 31 L.R. 1/2004”.